

- 2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3.»

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

- 4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

- 5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore luminoso di direzione, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato degli indicatori luminosi di direzione,

per motivi concernenti detti indicatori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative agli indicatori luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/759/CEE, purché tali indicatori:

- siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblica-